

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 16 novembre 1999, in Milano

Tra

UniCredito Italiano S.p.A.,  
UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (UBM S.p.A.)  
e

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle  
Rappresentanze Sindacati Aziendali FABI, FALCRI,  
FiBA/Cisl, FISAC/Cgit, UILCA e SINFUB,

premessi che

- il progetto di conferimento del ramo d'azienda relativo all'attività di 'investment banking della Direzione Finanza di UniCredito Italiano. S.p.A. ad UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (UBM S.p.A.) stato approvato I dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda cedente nelle date del 19.11.'97, 28.6.99, 29.7.'99 e 18.10.'99. e dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda cessionaria in data 16.7.'99;
- sono state applicate le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, in coerenza con quanto disposto dal *"Protocollo per la realizzazione del progetto di integrazione delle risorse umane e per le relazioni industriali di UniCredito Italiano"*;

considerato che

- il conferimento di ramo d'azienda produrrà i propri effetti a far tempo dal 1 gennaio 2000;
- dalla realizzazione dell'operazione non discendono fenomeni di mobilità territoriale;

tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

A far tempo dal 1° gennaio 2000 verranno scorporati da UniCredito Italiano S.p.A., e conferiti a UBM S.p.A. i seguenti settori di attività, con il relativo personale:

### **Aree di Business**

Capital Markets & Corporate Finance;  
Fixed Income Sales & Research;  
Fixed Income & Forex Trading;  
Proprietary Trading;  
Forex & Derivatives Sales;  
Equity Sales Trading & Research;  
Warrants & Equity Derivatives;

### **Aree di supporto**

Operations;  
Pianificazione e Controlli Gestionali;  
Affari legali e Societari;  
Internal Audit

Non costituiranno oggetto di cessione i seguenti settori/attività, con il

relativo personale, attualmente inserite nella Direzione Finanza di UniCredito Italiano S.p.A.:

Tesoreria;  
Gestioni Patrimoniali;  
Intermediazione Filiali.

li rapporto di lavoro del personale che passerà alle dipendenze di UBM S.p.A. continuerà ad essere disciplinato, senza soluzione di continuità dalla normativa nazionale ed aziendale, comprese le provvidenze, attualmente in essere per i dipendenti di UniCredito Italiano S.p.A.

Per quanto concerne la previdenza integrativa aziendale il suddetto personale continuerà ad essere iscritto al Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano secondo le previsioni contenute nello Statuto del Fondo stesso, nell'Accordo specifico sottoscritto il 21 maggio 1997 fra Credito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali, nonché nell'allegato, "*Regolamento della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.*", che costituisce, ad ogni effetto, parte integrante del presente verbale.

#### **DICHIARAZIONE DI UNICREDITO ITALIANO**

Nei confronti del personale che passerà alle dipendente di UBM S.p.A. in base all'operazione di cui al presente Verbale di Accordo, in caso di rilevanti ristrutturazioni generanti tensioni occupazionali, UniCredito Italiano S.p.A. dichiara la propria disponibilità a ricercare, d'intesa con le OO.SS., prioritariamente ad altre e diverse ipotesi, soluzioni idonee a mantenere le eventuali eccedenze nell'ambito del Gruppo.

## **Regolamento della previdenza complementare per i dipendenti di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.**

UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (nel seguito del presente documento denominata UBM S.p.A.) con riferimento al Verbale di Accordo - sottoscritto in data odierna tra UniCredito italiano S.p.A. - e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali - in merito al progetto di conferimento del ramo di azienda relativo all'attività di investment banking della Direzione Finanza di UniCredito Italiano S.p.A. ad UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.

premessi che:

nell'ambito del Gruppo UniCredito Italiano operante il Fondo Pensione per i Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (nel seguito del presente documento denominato 'Fondo'), Organismo che trae origine dalla ex Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano istituita con effetto dai 1 aprile 1905 a cui possono aderire tutte le Società con Sede legale in Italia controllate da UniCredito Italiano S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3 che non abbiano costituito per i propri dipendenti altro Fondo previdenziale interno,

in forza della delega attribuita al Governo con la legge 23 ottobre 1992 n. 421, entrata in vigore il 15 novembre 1992, stato emanato il Decreto Legislativo 21 a I prive 1993, n. 124. di disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrato in vigore il 28 aprile 1993;

tale Decreto Legislativo, per quanto concerne i Fondi Pensione preesistenti, solo nei riguardi dei destinatari gi iscritti alla data d'ella sua entrata in vigore ha disposto il sostanziale mantenimento delle disposizioni della legge previgente in materia di prestazioni, finanziamento e trattamento fiscale dei contributi (art 18, comma 7), mentre per i destinatari iscritti successivamente, pur ammettendone l'accesso, prevede l'integrale applicazione delle disposizioni nel Decreto stesso stabilite (art 18, comma 8);

il Fondo, con delibera assembleare del 2 dicembre 1998. approvata anche dagli Organi deliberanti delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, ha modificato il proprio Statuto adeguandolo alle prescrizioni di cui al punto precedente, consentendo così l'iscrizione anche, dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo sopra menzionato;

ai sensi e per gli effetti dei nn. 3, comma 1, del gi citato Decreto Legislativo n. 124/1993 emana il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 1**

UBM S.p.A., in quanto azienda del Gruppo UniCredito Italiano, aderir al Fondo con le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto del Fondo medesimo a far tempo dal 1 gennaio 2000.

### **Art. 2**

Ai lavoratori provenienti da UniCredito Italiano S.p.A. ovvero da altra azienda del Gruppo UniCredito Italiano, gi iscritti al Fondo, continuerà ad essere mantenuta anche dalla data di assunzione/novazione presso UBM S.p.A. l'anzidetta iscrizione, alle stesse condizioni e con le modalità applicate dall'azienda di provenienza, in conformità alle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

Per i citati lavoratori assunti nel Gruppo dal 28 aprile 1993 privi del requisito della partecipazione ad una forma pensionistica complementare da una data anteriore a quella predetta, continuerà inoltre ad applicarsi l'Accordo stipulato il 21 maggio 1997 fra il Credito Italiano S.p.A. e le 00SS aziendali.

L'accordo e lo statuto in precedenza menzionati, da intendersi qui integralmente ritrascritti, costituiscono ad ogni effetto parte integrante del presente documento.

Del mantenimento dell'iscrizione al Fondo come sopra specificato, UBM S.p.A. darà conferma Per iscritto ai singoli lavoratori interessati.

### **Art. 3**

Al lavoratori non provenienti da aziende del Gruppo UniCredito italiano assunti dall'UBM S.p.A. a far tempo dal 1 gennaio 2000, in relazione, alla rispettiva posizione previdenziale complementare verrà data la facoltà di aderire al Fondo in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo medesimo e, se del caso, nell'Accordo Sindacale del 21 maggio 1997 di cui al 2 comma del precedente art 2.

### **Art. 4**

Circa le ulteriori disposizioni applicabili in materia di iscrizioni contestuale o tardive di partecipazione, di contribuzione e di prestazioni si farà riferimento oltre che ai già menzionati statuto del Fondo e Accordo Sindacale 21 maggio 1997, copia dei quali è già stata consegnata ad ogni effetto alle

Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di accordo sottoscritto in data odierna, al Decreto Legislativo 124/93 (e successive modificazioni) di disciplina delle, forme pensionistiche complementari.

**In linea a cura della FISAC CGIL in UNICREDITO**

**[www.unicredito.fisac.cgil.it](http://www.unicredito.fisac.cgil.it)**

